



ORDINANZA N. 21

Classificazione: A 02 - 20230000030

Arezzo, il 07/04/2023

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI FINO AL 14/4/2023.


IL SINDACO

Visti:

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica in data 6 settembre 2022, necessario per rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e per adempiere alle previsioni del Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022, concernente la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15%, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologia n. 383 del 6 ottobre 2022, con il quale si interviene sul riscaldamento del settore residenziale al fine di contenere i consumi di gas naturale nazionali nella stagione invernale 2022-2023 agendo su tre direttrici: posticipo dell'accensione e anticipo dello spegnimento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale; riduzione dei tempi di accensione giornaliera; riduzione dei valori di regolazione della temperatura;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 2 del suddetto decreto 383 del 6 ottobre 2022 l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "E", tra i quali è ricompresa la città di Arezzo, è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile ricomprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

Visto l'art. 1 c. 6 del decreto 383 del 6 ottobre 2022 che prevede che a " *Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare*



l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”,

Considerata la nota n. 50750 di protocollo trasmessa il 6/4/2023, con cui il Direttore del Servizio Ambiente ha segnalato che, nei prossimi giorni sono previste temperature in forte calo, sia massime che minime, sensibilmente sotto la media stagionale;

Preso atto delle richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini;

Ritenuto pertanto opportuno disporre la proroga del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento fino ad un massimo di 6 ore giornaliere fino al 14 aprile 2023 compreso;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

AUTORIZZA

la proroga dell'accensione degli impianti termici a far data dal 8/4/2023 fino al 14/4/2023 compreso, nel limite massimo delle 6 ore giornaliere.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19 °C per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici, compresa l'ulteriore riduzione delle ore di accensione in caso di eventuale miglioramento delle condizioni climatiche;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto comporta, per il trasgressore, l'applicazione delle sanzioni specificatamente previste;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Arezzo;

Polizia Municipale di Arezzo.

Servizio Ambiente

Servizio Progetto infrastrutture strategiche e Manutenzione

Ufficio Stampa

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli



COMUNE DI AREZZO

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.